

## TI\_GERICHTE 11.1998.25 vom 16. Dezember 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-12-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1998.25](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.25)

FR: TI\_GERICHTE 11.1998.25 du 16 décembre 1999

IT: TI\_GERICHTE 11.1998.25 del 16 dicembre 1999

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Volltext

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.12.1999 11.1998.25

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.12.1999 11.1998.25

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.12.1999 11.1998.25

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.1998.00025 Lugano 16 dicembre 1999 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa \_\_. \_\_. \_\_\_\_ (misure provvisoriale in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 1° novembre 1994 da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (patrocinato dall'avv. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_) contro \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, nata \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) (patrocinata dall'avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_); premesso che il 30 gennaio 1998 \_\_\_\_\_ ha presentato appello contro un decreto cautelare del 19 gennaio 1998 con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha parzialmente accolto un'istanza di modifica di provvedimento cautelare presentata il 1° novembre 1994 da \_\_\_\_\_; accertato che nelle sue osservazioni \_\_\_\_\_ ha concluso per il rigetto dell'appello; preso atto che l'appellante ha comunicato il 15 dicembre 1999 di ritirare il gravame; ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili; accertato tuttavia che in concreto le parti si sono accordate sugli oneri processuali nel senso di lasciarle a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili; ritenuto, in ogni modo, che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta (art. 21 LTG); richiamato l'art. 352 CPC, decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico di \_\_\_\_\_. Le ripetibili sono compensate. 3. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente \_\_\_\_\_ Il segretario \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.